



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GINETTI, ALBANO, VACCARI, FASIOLO, MATTESINI,
SUSTA, ORRÙ e CUCCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2016

Introduzione dell’articolo *570-bis* del codice penale e modifica all’articolo *315-bis* del codice civile, in materia di obblighi di mantenimento dei genitori

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in esame fa seguito alla recente modifica apportata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali», con la quale si è inteso rafforzare, tra l'altro, il riconoscimento del ruolo del minore sia nell'ambito processuale sia nell'ambito della responsabilità genitoriale, che nella sfera dei doveri verso la famiglia, abolendo anzitutto la distinzione tra figli legittimi e naturali. Il titolo IX del libro I del codice civile era stato pertanto novellato con la modifica della rubrica da «Della potestà dei genitori» a «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio». In particolare la nuova formulazione dell'articolo 315-*bis* del codice civile specificamente al quarto comma sancisce il dovere dei figli di rispettare i genitori, di contribuire al mantenimento della famiglia, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, finché convivano con essa. È indubbio tuttavia che l'evoluzione nella composizione delle unità familiari, sempre di più, mononucleari e il crescente rischio per i genitori di rimanere soli e in difficoltà, spesso anche in condizioni di indigenza, qualora non disponessero di adeguati mezzi patrimoniali o di adeguato reddito, ci inducono ad una riflessione rispetto al rafforzamento dei doveri dei figli al mantenimento e alla cura dei genitori, in relazione alle proprie possibilità, anche se non conviventi. L'attuale disciplina, in particolare, mentre prevede l'obbligo al mantenimento dei genitori solo per i figli conviventi ai sensi dell'articolo 315-*bis* del codice civile, il dovere di garantire gli alimenti è

esteso anche ai figli non conviventi, ai sensi dell'articolo 433 codice civile.

Il presente disegno di legge vuole concorrere pertanto ad una maggior responsabilizzazione della filiazione, da un lato e all'eliminazione di una evidente sperequazione e discriminazione di obblighi tra figli conviventi e non, o tra figli che hanno costituito un nuovo nucleo familiare, valutato che spesso anche per motivi di lavoro, o scelte di vita, figli e genitori non vivono più né sotto lo stesso tetto né nella stessa città o, addirittura in Stati diversi. La modifica che intende introdurre il presente disegno di legge intende rafforzare l'aspetto solidaristico del vincolo familiare nell'ambito del vigente impianto del diritto di famiglia, pur mantenendo il principio della proporzionalità contributiva in relazione alle proprie sostanze, patrimoniali e reddituali.

Lo strumento attraverso il quale si agisce per innalzare il livello di consapevolezza e responsabilità all'interno dei rapporti di famiglia è l'introduzione di una nuova fattispecie di reato intitolata «violazione degli obblighi filiali di mantenimento dei genitori» che consente di rafforzare l'obbligo civilistico con il nuovo articolo 570-*bis* del codice penale.

Il disegno di legge si compone di due articoli, il primo che introduce una nuova fattispecie di reato dal titolo «violazione degli obblighi di mantenimento dei genitori» ed il secondo, in ambito civilistico, che modifica l'articolo 315-*bis* del codice civile facendo venir meno il vincolo di convivenza per incrementare i livelli di tutela dei genitori indigenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione del delitto di violazione degli obblighi di mantenimento dei genitori)

1. Dopo l'articolo 570 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 570-bis. - *(Violazione degli obblighi di mantenimento dei genitori)* – Chiunque si sottrae agli obblighi di mantenimento e cura dei genitori è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 315-bis del codice civile)

1. All'articolo 315-bis, quarto comma, del codice civile, le parole: «della famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «dei genitori stessi» e le parole: «finché convive con essa» sono soppresse.

